

Accesso di docente di ruolo ad atti relativi alla domanda di mobilità

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la – Ambito territoriale di

FATTO

La prof.ssa, docente di ruolo nella classe di concorso A017 (disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado), in servizio presso il Liceo Scientifico e Linguistico “.....” di ha presentato domanda di mobilità per l'a.s. 2018/2019, esprimendo preferenza per il Liceo Scientifico “.....” di (.....), rilevando di aver precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, L. 104/92.

Deduce la ricorrente che, in data 13/07/18, veniva pubblicato il bollettino dei trasferimenti provinciali, da cui è risultato che la domanda di mobilità della prof.ssa è stata rigettata, e che invece il trasferimento presso il Liceo “.....” di è stato assegnato alla prof.ssa con punti e “*precedenza prevista da CCNP*”.

La ricorrente, pertanto, in data 18/07/18 ha presentato istanza di accesso chiedendo copia degli atti relativi alla domanda di mobilità prodotta dalla collega, assegnataria del trasferimento a lei negato.

Formatosi il silenzio rigetto sulla sua istanza di accesso, la ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della partecipazione dell'istante alla relativa procedura di mobilità per l'assegnazione della sede di servizio per l'anno scolastico in questione.

Sotto il profilo dell'interesse la ricorrente ha dedotto nella propria istanza di voler conoscere la domanda presentata dalla concorrente che si è vista assegnare la sede rivendicata, per potere tutelare la propria posizione.

Pertanto, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 l'accesso deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 4 ottobre 2018)